

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1032 DEL 4 LUGLIO 2024

LR 13/2023, articolo 7, commi 14 e 15 bis: AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO AVENTI PER OGGETTO IL SOSTEGNO ALLA CREAZIONE O ALL'AMMODERNAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA NEL SETTORE DELL'IDROGENO RINNOVABILE.

Sommario

Art. 1 Definizioni.....	7
Art. 2 Oggetto, finalità ed inquadramento normativo del finanziamento	10
Art. 3 Dotazione finanziaria	10
Art. 4 Beneficiari.....	11
Art. 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari	11
Art. 6 Progetti ammissibili	13
Art. 7 Spese ammissibili	13
Art. 8 Spese non ammissibili	14
Art. 9 Limiti di spesa di partecipazione e di aiuto.....	14
Art. 10 Durata e termini di realizzazione del progetto	14
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione.....	15
Art. 12 - Divieto di cumulo.....	16
Art. 13. Proprietà dell'infrastruttura.....	16
Art. 14. Gestione dell'infrastruttura	16
Art. 15 Utilizzo dell'infrastruttura.....	17
Art. 16. Composizione della domanda	17
Art. 17. Presentazione della domanda	18
Art. 18. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	19
Art. 19. Valutazione amministrativa e preliminare di ammissibilità.....	19
Art. 20. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità	20
Art. 21. Valutazione tecnica.....	20
Art. 22. Formazione della graduatoria.....	21
Art. 23. Concessione del contributo.....	21
Art. 24. Erogazione anticipata e garanzia fidejussoria	22
Art. 25. Variazioni all'iniziativa	23
Art. 26. Variazioni soggettive del beneficiario	23
Art. 27. Presentazione della rendicontazione e certificazione delle spese	24
Art. 28. Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo	26
Art. 29. Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del contributo	27
Art. 30. Obblighi del beneficiario	27
Art. 31. Vincolo di stabilità	28
Art. 32 Controlli e ispezioni.....	29
Art. 33. Trattamento dati personali	29
Art. 34. Responsabile del procedimento, contatti	30
Art. 35. Disposizioni finali.....	30

Allegato A Criteri di valutazione tecnica

Vista la strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra adottata dalla Commissione europea con propria comunicazione COM (2020) 301 *final* di data 8 luglio 2020 con cui viene illustrato come rendere l'idrogeno pulito una soluzione praticabile per decarbonizzare processi industriali e comparti economici a livello europeo;

Preso atto altresì del Piano “REPowerEU” adottato dalla Commissione europea con propria comunicazione COM(2022) 230 *final* del 18 maggio 2022 in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina e finalizzato a risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico per cui, prevedendo un'accelerazione nella diffusione dell'idrogeno, viene fissato un obiettivo di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile prodotte internamente all'UE e 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile importate entro il 2030 unitamente ad una revisione delle rete energetiche TEN-E per la realizzazione di infrastrutture dedicate per l'idrogeno;

Considerato che l'Amministrazione regionale, attualmente impegnata nel conseguire già entro il 2045 l'obiettivo europeo della neutralità climatica ed energetica, ha adottato diverse misure di natura programmatica indirizzate a favorire il processo di decarbonizzazione dei sistemi economici ed energetici in termini sia di riduzione delle emissioni a fronte di un efficientamento energetico dell'intero “Sistema Regione FVG” sia di aumento di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconoscendo valenza strategica al vettore energetico idrogeno;

Ritenuta l'importanza di porre in essere iniziative coordinate tra i diversi livelli di governo in complementarità con il PNRR, anche al fine di accelerarne l'attuazione, ed in coerenza con l'azione dei programmi della politica di coesione relativi al periodo 2021-2027;

Atteso che per la selezione delle proposte progettuali e per la realizzazione di progetti di cui al presente Avviso pubblico si procede, per quanto compatibile, in analogia con i regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 2021-2027 e in sinergia con quanto disposto per l'attuazione di analoghe misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.”;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR)”;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

Considerato il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

Vista la pubblicazione delle "Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno" del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

Visto l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni, recante tra l’altro disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Visto il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.” E successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

Vista la Circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);

Vista la Circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

Vista la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

Vista la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

Tenuto conto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché della Comunicazione della Commissione “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” (2022/C 414/01).

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Tenuto conto del vigente art. 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.) ed in particolare del comma 14 e del comma 15 bis che prevedono quanto segue:

- a) l’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 463 del 21 ottobre 2022, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l’elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- b) l’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, disciplina attraverso appositi bandi le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l’istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l’erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento;
- c) con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Vista la delibera della Giunta regionale 1032 del 4 luglio 2024 con oggetto l'approvazione del presente avviso;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Atteso che la gestione del presente avviso è in capo al Direttore centrale per particolari funzioni, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente avviso si intende per:
 - a. **Aiuto**: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
 - b. **Attività economica**: qualunque attività che consista nell'offrire beni e servizi su un mercato.
 - c. **Attività non economica**: nell'ambito della disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la Commissione considera che, generalmente, le seguenti attività rivestono carattere non economico:
 1. attività primarie degli organismi di ricerca e delle infrastrutture di ricerca, in particolare:
 - I. attività di formazione volte ad ottenere maggiori risorse umane meglio qualificate. In linea con la giurisprudenza e la prassi decisionale della Commissione, e come spiegato nella comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato e nella comunicazione relativa ai SIEG, l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale, prevalentemente o totalmente finanziata dallo Stato e controllata dallo Stato, è considerata attività non economica;
 - II. attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all'acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S collaborativa nel cui ambito un organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca intraprendono un'effettiva collaborazione;
 - III. l'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, ad esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, le pubblicazioni aperte o il software open source;
 2. attività di trasferimento di conoscenze svolte dall'organismo di ricerca o dall'infrastruttura di ricerca (compresi i rispettivi dipartimenti o filiali), o congiuntamente con altri organismi o per loro conto, e laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell'organismo di ricerca o dell'infrastruttura di ricerca. Il carattere non economico di tali attività non viene meno se la prestazione dei servizi corrispondenti è appaltata a terzi con procedura di gara aperta;
 - d. **ATS - Associazione Temporanea di Scopo**: accordo giuridicamente vincolante fra più soggetti, che si costituisce mediante il conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capofila). L'ATS viene costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti il conferimento del mandato speciale con rappresentanza al soggetto capofila;
 - e. **Beneficiario**: Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o impresa, che beneficia del finanziamento pubblico per la creazione o l'ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca;
 - f. **Capacità annua**: il potenziale massimo di messa a disposizione di un'infrastruttura calcolato in termini di tempo o di un'altra unità di misura indicata dal proponente;

- g. **Collaborazione effettiva:** la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;
- h. **CUP:** il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- i. **Energia da fonti rinnovabili** o **energia rinnovabile:** l'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, attuativo della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- j. **Frode o Frodi:** comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
1. all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
 2. alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 3. alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- k. **Frode sospetta o Frodi sospette:** irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- l. **Funzione di monitoraggio:** funzione di pertinenza del Direttore centrale per particolari funzioni, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti ammessi a finanziamento;
- m. **Funzione di controllo:** funzione, di pertinenza del Direttore centrale per particolari funzioni, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, consistente nella verifica della regolarità di procedure e spese, da parte di soggetti diversi da quelli adibiti alla funzione di monitoraggio;
- n. **Gestore dell'infrastruttura:** colui che gestisce l'infrastruttura garantendone il suo utilizzo;
- o. **Idrogeno rinnovabile:** idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- p. **Impresa in difficoltà:** impresa che soddisfa almeno una delle circostanze ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- q. **Soggetti indipendenti:** imprese non associate o collegate tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
- r. **Infrastruttura di ricerca:** gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo

necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

- s. **Intensità di aiuto:** importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo delle imposte o altri oneri;
- t. **Intervento:** le parti delle attività progettuali realizzate dal singolo beneficiario dotate di una propria autonomia e pertanto identificabili all'interno progetto;
- u. **Microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI:** le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.
- v. **Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza:** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- w. **Normali condizioni di mercato:** una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione; il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;
- x. **Partenariato:** insieme dei beneficiari, che partecipano alla realizzazione del progetto mediante una collaborazione effettiva e che sono legati attraverso l'ATS, Associazione Temporanea di Scopo;
- y. **Principio "non nuocere in modo significativo" ("do no significant harm" - DNSH):** nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal Regolamento sulle disposizioni comuni (Regolamento (UE) n. 1060/2021) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) n. 2020/852. Lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali". Il Regolamento Tassonomia consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18). Gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) 2020/852 sono:
 - 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;
 - 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie;
 - 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
 - 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- z. **PNRR**: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- aa. **Progetto**: insieme degli interventi realizzati dal partenariato;
- bb. **Proprietario dell'infrastruttura**: il soggetto giuridico che detiene la titolarità dell'infrastruttura ed è beneficiario del contributo pubblico di cui al presente avviso;
- cc. **Struttura competente**: il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia;
- dd. **Utilizzo dell'infrastruttura**: la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, sia per attività economiche che non economiche.

Art. 2 Oggetto, finalità ed inquadramento normativo del finanziamento

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali inerenti alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture di ricerca nel settore dell'idrogeno rinnovabile finanziate a valere su risorse regionali di cui all'articolo 7 della Legge regionale 13/2023 e coerenti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento "Produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse".
2. Attraverso il presente avviso si vuole accrescere e integrare contestualmente la competitività dell'intero sistema regionale nel settore dell'idrogeno rinnovabile mediante la condivisione delle infrastrutture di ricerca create o ammodernate, con l'obiettivo di favorire l'interoperabilità, l'apertura ai nuovi mercati e di acquisire nuovi risultati di rilevanza tecnologica e di interesse per l'intera catena di valore dell'idrogeno. Grazie alle competenze diffuse del sistema scientifico regionale, si intende favorire la creazione di infrastrutture di ricerca capaci di attivare ricerche collaborative di interesse per la comunità scientifica e per le imprese lungo l'intera catena di valore dell'idrogeno.
3. Attraverso il presente avviso si intendono finanziare progetti mirati a incentivare la costruzione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca nei seguenti ambiti:
 - a) **la produzione dell'idrogeno verde e pulito;**
 - b) **tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;**
 - c) **celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;**
 - d) **sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.**
4. I contributi per i progetti di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 3 Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 16 della Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.), la dotazione finanziaria del bando è pari a € **10.000.000,00** (dieci milioni) per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate o riallocate tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione.

Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando:
 - a) **gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza;**
 - b) **le imprese (microimprese, piccole, medie e grandi imprese);**
2. I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una stretta ed effettiva collaborazione tra i soggetti di cui al comma 1 e devono prevedere un partenariato con la **presenza obbligatoria di almeno due organismi di ricerca in qualità di beneficiari** in collaborazione eventuale con imprese (PMI e grandi imprese) e/o altri organismi di ricerca. Il capofila del progetto congiunto, che opera in qualità di soggetto attuatore, deve essere un organismo di ricerca.
3. I progetti devono essere realizzati in forma congiunta attraverso lo strumento dell'ATS (Associazione Temporanea di Scopo). Il soggetto capofila, obbligatoriamente un organismo di ricerca, deve agire in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento da parte degli stessi di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. L'ATS deve essere costituita prima della presentazione della domanda o entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo, termine prorogabile di ulteriori 15 (quindici) giorni in presenza di giustificate ragioni, pena la decadenza dal contributo assegnato all'intero progetto. Ciascuno dei componenti l'ATS assume gli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di propria competenza, come indicati nel progetto. La responsabilità degli associati in ordine alla realizzazione complessiva del progetto è solidale. La durata dell'ATS è disciplinata dall'art.30.

Art. 5 Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. I partecipanti di cui all'articolo 4, comma 1 a):
 - a) devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2 lettere a), b), d) e) f), g), i), j);
 - b) laddove gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza svolgano in generale sia attività economiche che non economiche, al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, è ammissibile il finanziamento della sola attività non economica, purché i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti ed entrate siano nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti della pertinente entità.
 - c) In alternativa alla lettera b), sono ammissibili a finanziamento le attività non economiche degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza purché il soggetto dimostri che l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori della produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tale attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'università o dell'organismo di ricerca;

- d) Al di fuori dei casi di cui alle lettere b) e c) gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza svolgono attività economica;
 - e) I requisiti di cui alle lettere b) e c), riferiti all'attività economica, devono essere posseduti per tutta la durata progettuale.
2. I partecipanti di cui all'articolo 4, comma 1 b) devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda:
- a) avere la sede legale o l'unità operativa presso cui viene realizzato il progetto attiva nel territorio regionale ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di competenza. È considerata attiva la sede legale o l'unità operativa in cui l'impresa svolge abitualmente la propria attività di produzione di beni o servizi e impiega stabilmente il personale e le attrezzature utilizzate per la realizzazione del progetto. Possono presentare domanda di contributo anche le imprese che alla data di presentazione della domanda non abbiano la sede legale o l'unità operativa attiva sul territorio regionale. In tal caso il requisito viene dichiarato sotto forma di impegno a costituire la sede o l'unità operativa sul territorio regionale prima dell'avvio del progetto;
 - b) realizzare l'intervento nel territorio regionale, a pena di decadenza dal beneficio;
 - c) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIA competente per territorio; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
 - d) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - e) non essere destinatari di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso;
 - h) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente normativa antimafia, prima della concessione del contributo e della liquidazione dello stesso, qualora il contributo concedibile superi i centocinquantamila euro;
 - i) ai sensi dell'articolo 75, comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione regionale, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
 - j) non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 14 giugno 2014 e s.m.i., come definita dall'articolo 2 comma 1, lettera i).

Art. 6 Progetti ammissibili

1. Attraverso il presente avviso sono finanziabili progetti che prevedano interventi per la costruzione o l'ammodernamento, di infrastrutture di ricerca in applicazione del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (di seguito regolamento GBER). Tali interventi dovranno riguardare i seguenti ambiti:
 - a) **la produzione dell'idrogeno verde e pulito;**
 - b) **tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti;**
 - c) **celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità;**
 - d) **sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno.**

Nella scheda progettuale dovranno essere chiaramente illustrati gli investimenti in relazione agli ambiti sopra elencati.

Art. 7 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a) le spese degli investimenti materiali e immateriali che comprendono tutte le spese sostenute per acquistare strumentazione scientifica e impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, utensili, strumenti di tipo informatico, compresi i software e le licenze d'uso;
 - b) le spese di progettazione, installazione e collaudo;
 - c) le spese riconducibili alle attività di informazione e comunicazione riguardanti l'infrastruttura, che verranno richieste dalla Struttura competente (da prevedere l'apposizione di una o più targhe con evidenza della fonte di finanziamento per la realizzazione o l'ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca);
 - d) le spese per le attività di certificazione della spesa, di cui al successivo articolo 27 per un importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00);
 - e) l'IVA solo se rappresenta un costo finale per il beneficiario.
2. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e nell'arco di durata del progetto.
3. Sono ammissibili le spese:
 - a) comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
 - c) contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
4. Il requisito dell'acquisizione da soggetti esterni e alle normali condizioni di mercato, di cui al comma 1 lettere a) b) c) d) è soddisfatto:
 - a) per i beneficiari organismi di ricerca privati e imprese, qualora il fornitore sia un soggetto indipendente rispetto al beneficiario che sostiene la spesa secondo la definizione di cui all'articolo 1 comma 1 lett. q);
 - b) per i beneficiari organismi di ricerca pubblici e di diritto pubblico qualora il fornitore sia stato individuato tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente.

5. Gli organismi di ricerca pubblici e gli organismi di ricerca di diritto pubblico, devono rispettare la normativa specifica sugli appalti pubblici.
6. Ciascun beneficiario fornisce una dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH).

Art. 8 Spese non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:
 - a) beni e servizi acquisiti da beneficiari del medesimo progetto;
 - b) personale;
 - c) spese non strettamente funzionali alla realizzazione del progetto;
 - d) IVA e ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario;
 - e) operazioni di lease-back;
 - f) beni o materiali usati;
 - g) prelievi di magazzino;
 - h) certificazione di qualità;
 - i) registrazione dei brevetti;
 - j) canoni di manutenzione e assistenza e canoni periodici per aggiornamento ordinario dei software;
 - k) spese accessorie quali interessi debitori, aggi, spese, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
 - l) spese per la costituzione dell'ATS.

Art. 9 Limiti di spesa di partecipazione e di aiuto

1. Il costo ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a **2.000.000,00 di euro** (due milioni di euro), a pena di inammissibilità della domanda di contributo.
2. Il contributo pubblico viene commisurato ai costi ammissibili e calcolato secondo le intensità di aiuto previste. L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto è pari a **3.000.000,00 di euro** (tre milioni di euro).
3. La partecipazione al singolo progetto da parte di ciascun organismo di ricerca o impresa non può essere inferiore al 20% del costo ammissibile del progetto.
4. La partecipazione al presente Avviso da parte di ciascun organismo di ricerca e diffusione della conoscenza in qualità di capofila è consentita per un massimo di 1 (una) domanda di finanziamento. Qualora un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza superi tale limite, è considerato ammissibile il primo progetto validamente presentato in ordine cronologico.

Art. 10 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. I progetti devono avere una durata compresa tra i **12 mesi e 30 mesi**.
2. Le date di avvio e di conclusione si riferiscono all'intero progetto e non a singoli interventi.
3. Il soggetto capofila del progetto, può presentare una richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto entro il limite massimo di 6 mesi, a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato ai sensi del comma 7.

4. Le proroghe del termine di conclusione del progetto di cui al comma 3 sono autorizzate dalla Struttura competente entro 60 giorni dalla richiesta. Il termine massimo di conclusione del progetto, inclusa l'eventuale proroga, viene fissato alla data del 30/06/2028.
5. I beneficiari devono avviare il progetto in una data compresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e 90 (novanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
6. Il capofila comunica entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo, la data di avvio e la data prevista di conclusione del progetto. In caso di mancata comunicazione entro i termini, la Struttura competente assegna al beneficiario un ulteriore termine di 5 (cinque) giorni per provvedere. Qualora il termine assegnato decorra inutilmente, il contributo non viene concesso.
7. La proroga del termine di avvio del progetto è ammessa una sola volta nel limite massimo di 30 (trenta) giorni a condizione che la richiesta sia debitamente motivata e presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
8. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze facenti parte l'iniziativa:
 - a) Nel caso di beni materiali, quali la fornitura di macchinari, attrezzature, utensili o strumenti informatici: la data di avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 7 comma 4 lett. b), oppure la data dell'ordine giuridicamente vincolante oppure, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;
 - b) Nel caso di beni immateriali, quali i servizi di progettazione, installazione: la data di avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 7 comma 4 lett. b), oppure la data del contratto giuridicamente vincolante, ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all'ottenimento del contributo, oppure in mancanza, la data della prima fattura;
9. Per la data di conclusione del progetto si intende il verificarsi dell'ultima delle seguenti circostanze facenti parte l'iniziativa:
 - a) Nel caso di fornitura di beni materiali, quali macchinari, utensili, attrezzature: la data dell'ultima fattura o, se successiva, la data del documento di trasporto;
 - b) Nel caso di beni immateriali, quali le prestazioni o servizi, installazione e collaudo: la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto, oppure la data dell'ultima fattura.
10. Eventuali sospensioni delle attività da parte di un'azienda facente parte dell'ATS non interrompono il decorrere della durata del progetto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2.
11. in fase di attuazione, con riferimento a quanto previsto nel progetto, potrebbero essere richiesti, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e sul conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'intervento.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Per gli interventi di costruzione o ammodernamento di infrastrutture di ricerca l'intensità di aiuto prevista è riassunta nella seguente tabella:

Attività non economica	100% costi ammissibili
Attività economica	50% costi ammissibili

2. Ove il partenariato sia costituito solo da organismi di ricerca che rispettano le condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b), c) ed e), e l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, il finanziamento di quest'ultima è interamente escluso dalle norme in materia di aiuti di Stato e l'intensità di aiuto è pari al 100% delle spese ammissibili, come da tabella sopra riportata, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ovvero sia costituito da un'attività direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura o ad esso necessaria oppure intrinsecamente legata al suo principale uso per attività non economiche e di portata limitata. Sono considerate di portata limitata le attività economiche che necessitano degli stessi fattori produttivi (quali materiali, attrezzature, manodopera, capitale fisso) delle attività non economiche e se la capacità economica annua complessiva dell'infrastruttura di ricerca non supera il 20% del totale.
3. Ove il partenariato sia costituito solo da organismi di ricerca, che operano al di fuori delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 1 lett. b), c) ed e), oppure nel caso in cui il progetto sia realizzato da organismi di ricerca in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett.b), è da ritenersi che l'infrastruttura sia utilizzata per svolgere attività economiche e il finanziamento pubblico di tali attività economiche è considerato aiuto di Stato e l'intensità di aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER;
4. Se un'infrastruttura di ricerca riceve finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non economiche, gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che l'intensità di aiuto applicabile non venga superata in conseguenza di un aumento della proporzione di attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti.

Art. 12 - Divieto di cumulo

1. In caso di aiuto, i contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altre misure di aiuto di Stato, anche in regime "*de minimis*".

Art 13. Proprietà dell'infrastruttura

1. I progetti sono realizzati in forma congiunta e pertanto la proprietà dell'infrastruttura è riconosciuta a ciascun beneficiario per le rispettive strutture, tecnologie, risorse o impianti oggetto di realizzazione o ammodernamento, proporzionalmente ai costi sostenuti.

Art 14. Gestione dell'infrastruttura

1. La gestione dell'infrastruttura avviene normalmente in maniera congiunta tra i diversi proprietari, per le rispettive strutture, tecnologie, impianti e risorse oggetto di realizzazione o ammodernamento. Ove l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, la gestione può essere affidata a uno o parte degli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza che costituiscono il partenariato, purché ne venga garantito l'utilizzo da parte di tutti i beneficiari.

2. Ove l'utilizzo dell'infrastruttura sia prevalentemente economico, la gestione può essere affidata a terzi non proprietari, purché tale affidamento avvenga con una procedura aperta e pubblica alle seguenti condizioni:
 - a) il prezzo applicato per il canone di gestione deve corrispondere a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, deve riflettere i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole;
 - b) il gestore deve rispettare tutti i vincoli in capo al proprietario.
3. Per l'intero periodo di gestione dell'infrastruttura, il partenariato costituisce un *advisory board* con la presenza di imprese o di rappresentanze delle imprese quali le associazioni di categoria. L'*advisory board* fornisce indirizzi su bisogni tecnologici espressi dal mercato. I componenti dell'*advisory board* non sono considerati partner del progetto e non ricevono alcun finanziamento pubblico.

Art. 15 Utilizzo dell'infrastruttura

1. L'utilizzo, ovvero la possibilità di accedere all'infrastruttura e di impiegarne le strutture, le tecnologie, le risorse e gli impianti ivi installati, è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili.
3. Il prezzo applicato per l'utilizzo corrisponde a un prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo, ne riflette i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole.
4. Ove il partenariato sia costituito da organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e da una o più imprese, le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche.

Art 16. Composizione della domanda

1. La domanda è composta dal documento generato dal sistema informatico dedicato accessibile dal sito istituzionale della Regione, e contiene l'istanza di contributo, i dati sintetici del richiedente e del progetto e gli allegati caricati a sistema dai richiedenti.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda i proponenti devono, a pena di inammissibilità, manifestare l'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 24.
3. Devono essere allegati, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dettagliata del progetto contenente la descrizione dell'infrastruttura e del partenariato, tenendo conto dei criteri di valutazione. La relazione include altresì l'indicazione dell'unità di misura e del metodo di calcolo per determinare l'uso non economico principale e di portata limitata dell'infrastruttura stessa in cui la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva della infrastruttura;
 - b) il quadro di spesa dettagliato del progetto e dei singoli interventi di ciascun richiedente;
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di ciascun richiedente, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 17, comma 3, attestanti:
 - 1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - 3) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;

- b) le dichiarazioni di ciascun richiedente, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto di cui all'articolo 17, comma 3, attestanti:
 - 1) nel caso di affidamento della gestione dell'infrastruttura a terzi di cui all'articolo 14 comma 2, l'impegno ad affidare l'infrastruttura a terzi con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
 - 2) l'impegno a concedere l'accesso all'infrastruttura a più utenti in modo trasparente e non discriminatorio;
 - 3) nel caso di partenariato con presenza di imprese, l'impegno a garantire un accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che finanzieranno almeno il 10% dei costi di investimento;
 - 4) l'impegno ad applicare una tariffa corrispondente al prezzo di mercato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, ad applicare i relativi costi maggiorati di un margine ragionevole.
 - c) qualora già costituita, copia dell'atto costitutivo dell'ATS, oppure l'impegno a costituirlo prima dell'avvio del progetto;
 - d) copia del modello F23 o F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 17, comma 6;
 - e) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del richiedente o titolare di impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma, con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 17, comma 3 lettera b);
 - f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera h), qualora il contributo richiesto superi i 150.000,00 (centocinquantamila) euro;
 - g) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che ne comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;
5. I fac-simile dei documenti di cui al comma 2 e 3 sono pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso.

Art 17. Presentazione della domanda

1. I richiedenti possono presentare domanda a partire dalle **ore 10:00** del giorno **29 luglio 2024** fino alle **ore 12:00** del giorno **23 settembre 2024**.
2. La domanda si considera presentata solo ed esclusivamente se redatta e inoltrata per via telematica tramite il sistema online dedicato, accessibile al sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all'avviso, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione Digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

La domanda può essere sottoscritta e inoltrata:

 - a) dal legale rappresentante del richiedente dal titolare dell'impresa individuale o dal procuratore interno al richiedente avente potere di firma;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da uno dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 7;
3. Viene presentata un'unica domanda comprendente gli interventi dei singoli partner in un'unica relazione tecnica, sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del soggetto capofila o altro soggetto,

delegato dai partner tramite formale procura, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono conferire, tramite il sistema online dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della domanda.
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici) da versare esclusivamente tramite F23 o F24.
6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della domanda sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'avviso.
7. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria richiesta, oppure redatta o inviata secondo modalità non previste dal presente avviso.

Art 18. Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla Struttura competente con procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che prevede la valutazione comparata delle domande sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
2. Il procedimento istruttorio della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a) valutazione amministrativa preliminare di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale assenza di requisiti minimi di ammissibilità (vedi art. 19)
 - b) valutazione amministrativa completa di ammissibilità: a esito di tale verifica viene accertata l'eventuale presenza di ulteriori cause di inammissibilità della domanda (vedi art. 20)
 - c) valutazione tecnica: i progetti vengono valutati in base a criteri di ammissibilità specifica (vedi art. 21)
 - d) formazione della graduatoria: con indicazione del punteggio attribuito a ogni progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo (vedi art. 22)
3. La valutazione tecnica di cui al comma 2, lettera c) viene svolta da una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente ed è costituita secondo le modalità e i criteri descritti all'articolo 21.

Art 19. Valutazione amministrativa e preliminare di ammissibilità

1. Ogni domanda viene sottoposta a un'istruttoria preliminare di ammissibilità volta ad accertare i requisiti di seguito specificati:
 - a) che la domanda sia stata presentata da uno dei soggetti individuati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del presente avviso;
 - b) che la domanda sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 17; commi 1, 2, 3;
 - c) che la domanda sia validamente sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto titolato a rappresentarlo;
 - d) che alla domanda sia allegata la relazione tecnica dettagliata del progetto di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) e il quadro di spesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b).
2. L'assenza anche di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità elencati al comma 1 costituisce motivo di improcedibilità e le domande prive dei requisiti vengono dichiarate inammissibili e non vengono sottoposte alla successiva fase valutativa istruttoria di cui all'articolo 20.
3. La Struttura competente, prima della formale adozione del provvedimento concernente le domande non ammesse alla successiva fase istruttoria a seguito della valutazione di cui al comma 2, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art 20. Valutazione amministrativa completa di ammissibilità

1. Le domande che hanno superato la valutazione di cui all'articolo 19 sono oggetto di ulteriori verifiche istruttorie volte ad accertare i requisiti di seguito specificati:
 - a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei proponenti di cui all'articolo 4;
 - b) la sussistenza e la correttezza dei documenti di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a);
 - c) la sussistenza e la correttezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 16, comma 4 lettera a) e b);
 - d) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
 - e) il rispetto del vincolo del limite minimo di spesa del progetto di cui all'articolo 9, comma 1 a seguito di valutazione amministrativa di ammissibilità delle spese in relazione alle tipologie di cui all'articolo 8. Tale verifica verrà svolta nuovamente a conclusione della valutazione tecnica di cui all'articolo 21 effettuata dalla Commissione in merito alla congruità e pertinenza delle spese rispetto ai contenuti progettuali;
 - f) il rispetto del limite di durata di cui all'articolo 10, comma 1;
 - g) la presenza dell'ATS, ovvero della dichiarazione di impegno a costituirla, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera c);
 - h) ove prevista, l'indicazione della corretta unità di misura e del corretto metodo di calcolo per determinare l'uso non economico principale e di portata limitata dell'infrastruttura stessa in cui la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della capacità annua complessiva della infrastruttura;
 - i) la sussistenza e la correttezza della documentazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettere da d) a g);
 - j) la sussistenza dei requisiti progettuali di cui all'articolo 6, comma 1, ovvero che la domanda abbia ad oggetto un progetto di creazione o ammodernamento di un'infrastruttura di ricerca nel settore idrogeno;
2. Le verifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j) sono svolte dal personale della Struttura competente. Per le verifiche di cui al comma 1, lettera g), la Struttura competente si avvale della Commissione di Valutazione di cui al successivo articolo 21.
3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, la Struttura competente ne dà comunicazione al richiedente assegnando un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per provvedere. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. La documentazione considerata indispensabile ai fini della valutazione del progetto ai sensi dell'articolo 21 non può essere oggetto di integrazione successivamente alla presentazione della domanda.
4. Le domande che, anche a seguito delle integrazioni prodotte ai sensi del comma 2; risultino prive dei requisiti di ammissibilità oppure la cui documentazione agli atti non consenta di concludere l'istruttoria, non sono sottoposte alla valutazione tecnica di cui all'articolo 21.
5. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art 21. Valutazione tecnica

1. Tutte le domande giudicate ammissibili ai sensi degli articoli 19 e 20 sono oggetto di valutazione tecnica effettuata, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato A al presente avviso, da parte di una Commissione nominata con provvedimento del Responsabile della Struttura competente.
2. La Commissione è costituita da tre membri esperti sulle materie relative al settore idrogeno. La selezione degli esperti, previa verifica della sussistenza delle professionalità necessarie all'interno dell'Amministrazione regionale, può avvenire tra esperti indicati da Clean Hydrogen Joint Undertaking, iscritti all'elenco degli esperti in innovazione tecnologica del Ministero delle imprese e del Made in Italy

(MIMIT) , esperti provenienti da ENEA, da altre liste o enti, professionisti esterni. La selezione degli esperti avverrà nel rispetto del principio di parità di genere.

3. Ai lavori della Commissione partecipano altresì un dipendente della Struttura Competente in qualità di segretario verbalizzante.
4. La procedura di valutazione tecnica si basa sulla documentazione agli atti di cui ai precedenti articoli 19 e 20 e prevede l'attribuzione di un punteggio per ciascun criterio, così come descritto nell'Allegato A al presente avviso. Al termine della valutazione viene redatta una scheda contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascun criterio e il punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto.
5. Non sono ammissibili i progetti che a seguito della valutazione tecnica non raggiungono il punteggio minimo complessivo di 50 punti.
6. La Struttura competente comunica ai richiedenti ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi che ostano all'accoglimento della domanda a seguito del non raggiungimento dei punteggi minimi di cui al comma 6 o eventuali rideterminazioni delle spese del progetto decise dalla Commissione di Valutazione in sede di valutazione tecnica.

Art 22. Formazione della graduatoria

1. L'attività di valutazione delle domande si conclude con la predisposizione della graduatoria contenente l'indicazione del punteggio attribuito a ciascun progetto, della spesa ammessa e del relativo contributo, unitamente all'elenco delle domande non ammesse in graduatoria per insussistenza dei requisiti di ammissibilità o punteggio di valutazione insufficiente.
2. A parità di punteggio viene data priorità all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.
3. La graduatoria e l'elenco dei progetti non ammessi, a seguito delle valutazioni di ammissibilità, sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito Internet della Regione, nella sezione dedicata all'avviso.
4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta l'assegnazione parziale nei limiti delle risorse disponibili, previa accettazione da parte del beneficiario, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
5. L'eventuale assegnazione parziale dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria viene ripartita uniformemente tra i richiedenti, sulla base del contributo finanziabile per ciascuno.
6. La Struttura Competente comunica via PEC ai beneficiari l'ammissione in graduatoria acquisendo le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, oppure la rinuncia.
7. Le domande ammesse in graduatoria che non possono essere finanziate entro 12 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria a causa di insufficienti risorse finanziarie, vengono archiviate.

Art 23. Concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è adottato dalla Struttura Competente entro il termine di 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della domanda, fatte salve le eventuali sospensioni ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della legge n. 241/1990 e viene trasmesso ai beneficiari tramite PEC.
2. Il contributo non è concesso nei seguenti casi:
 - a) in presenza delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h);
 - b) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
 - c) per rinuncia da parte del soggetto richiedente.
3. Per le domande non finanziate per esaurimento delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 22 comma 5, in caso di finanziamento successivo a seguito di assegnazione di ulteriori risorse da parte della Giunta

regionale, il termine per la concessione del contributo decorre dalla data in cui le risorse sono rese disponibili.

Art 24. Erogazione anticipata e garanzia fidejussoria

1. L'intenzione di richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo deve essere manifestata, da parte dei beneficiari, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 16, comma 2.
2. I contributi concessi ai beneficiari imprese e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza privati, possono essere liquidati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento, nella misura massima del 70 (settanta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, corredata della documentazione di cui al successivo comma 3.
3. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), iscritti negli Albi ed elenchi di competenza. La fideiussione è redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
4. I contributi concessi ai beneficiari organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza pubblici e di diritto pubblico, possono essere liquidati in via anticipata, nella misura massima del 40 (quaranta) per cento dell'importo concesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo il facsimile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente ed inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, unicamente previo accertamento dell'effettivo avvio dell'intervento.
5. La richiesta di liquidazione anticipata deve essere presentata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione al beneficiario della concessione del contributo. Trascorso tale termine eventuali richieste di anticipo possono essere accolte previa verifica della disponibilità di cassa delle risorse finanziarie e in considerazione della durata del progetto e del termine previsto di conclusione dello stesso.
6. La liquidazione dell'anticipo è subordinata alla verifica:
 - a. dell'assenza in capo al beneficiario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena il rigetto della richiesta di anticipazione;
 - b. della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in conformità all'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013. Qualora il DURC risulti irregolare, la SRA attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dal predetto articolo 31, commi 3 e 8bis;
 - c. della circostanza che l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo liquidabile superi l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamila).
7. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti all'articolo 29.

Art 25. Variazioni all'iniziativa

1. I beneficiari realizzano l'iniziativa conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa e agli importi ammessi come riportati nel decreto di concessione.
2. Sono ammesse variazioni che non comportano uno scostamento sostanziale del progetto ammesso a contributo, previa richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila, in cui si illustrano i motivi della variazione rispetto al progetto originariamente descritto nella domanda di incentivo.
3. Nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto al progetto ammesso, il beneficiario ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Struttura Competente che provvede alla valutazione e all'approvazione delle variazioni entro 30 (trenta) giorni, sentito il parere degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto ammesso e la variazione proposta.
4. Non sono ammesse richieste di variazione del progetto presentate prima della concessione del contributo.
5. L'istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto munito di poteri di firma del capofila. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa di cui agli articoli 7 e 8.
6. La Struttura competente, anche in assenza della comunicazione di cui al comma 3, si riserva di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto alla luce della visione complessiva e organica del medesimo consentita dalla verifica della documentazione finale di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione da parte degli esperti competenti nella materia oggetto del progetto di cui all'articolo 21, comma 2, qualora ne sia rilevata l'opportunità. Qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e il progetto approvato, il contributo concesso viene rideterminato oppure revocato.
7. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso per il progetto indicato nel decreto di concessione.
8. Ove l'infrastruttura sia utilizzata quasi esclusivamente per attività non economiche, le variazioni devono garantire il mantenimento delle previsioni relative all'uso non economico principale, pena l'applicazione dell'intensità di aiuto per attività economiche di cui all'articolo 11.
9. Le variazioni non devono comportare una riduzione della spesa complessiva del progetto superiore al 40% rispetto alla spesa complessiva ammessa, pena la revoca della concessione del contributo.
10. In caso di tardiva presentazione della domanda di variazione, ovvero di ripetute richieste di variazione da parte del beneficiario, la Struttura competente si riserva la facoltà di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto, fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti.
11. La chiusura o il trasferimento della sede di realizzazione del progetto antecedente all'approvazione della rendicontazione devono essere preventivamente comunicati al fine di eventuali controlli, pena l'inammissibilità delle spese sostenute fino alla chiusura / trasferimento della predetta sede, fermo restando l'obbligo di mantenere la sede legale od operativa in regione fino alla conclusione della realizzazione del progetto.
12. Devono essere altresì comunicate, fino alla conclusione della realizzazione del progetto, le variazioni inerenti i dati anagrafici dei beneficiari, quali la ragione / denominazione, l'indirizzo della sede legale, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Le mere variazioni del quadro di spesa del progetto comportanti uno scostamento dei valori di spesa inferiore o uguale al 10% della previsione iniziale, non necessitano di autorizzazione preventiva.

Art 26. Variazioni soggettive del beneficiario

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi

o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante alle seguenti condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo indicati nel presente avviso all'articolo 5, così come degli obblighi previsti all'articolo 6.
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui all'articolo 30.
2. La domanda di subentro deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione dell'atto che determina il subentro, allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso, sottoscritta digitalmente e inoltrata via PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
 3. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, la Struttura competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione del contributo non viene adottato o viene revocato.
 4. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse.
 5. Nel caso in cui l'operazione societaria intervenga nel periodo ricompreso tra l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di concessione.
 6. La variazione della dimensione aziendale a seguito di subentro può portare alla rideterminazione del contributo da concedere al beneficiario. In assenza di subentro, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
 7. Se l'operazione societaria interviene dopo la concessione del contributo, la Struttura competente espleta le necessarie valutazioni in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 1 ai fini dell'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione dell'istanza e contiene tutti gli elementi del provvedimento di concessione.
 8. Se l'operazione societaria interviene dopo l'erogazione a saldo del contributo, il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni. Ai fini dell'ammissibilità del subentro, il subentrante deve assumere gli obblighi del beneficiario originario con la conseguenza che eventuali violazioni degli stessi determineranno la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante nei confronti del subentrante stesso.
 9. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990.
 10. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo e il termine relativo agli obblighi del beneficiario, è comunicata tempestivamente. La Struttura competente espleta le necessarie valutazioni inerenti ai requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

Art 27. Presentazione della rendicontazione e certificazione delle spese

1. Le distinte rendicontazioni di spesa sono presentate da tutti i beneficiari, pena la revoca della concessione del contributo, entro il termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla data di conclusione del progetto, prorogabile di 30 (trenta) giorni su motivata richiesta del beneficiario trasmessa tramite il capofila. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema on line dedicato.

2. I beneficiari dei progetti di durata superiore a 12 (dodici) mesi sono tenuti a presentare una relazione intermedia, entro il termine massimo di 2 (due) mesi dalla metà della durata del progetto calcolata in mesi, all'esito della quale potranno essere disposti controlli in loco a campione. I progetti per i quali non viene presentata la relazione intermedia entro i termini sono inseriti d'ufficio nel campione a controllo.
3. La rendicontazione è predisposta da ciascun beneficiario e presentata alla Struttura competente per via telematica tramite il sistema online dedicato, a cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID, CIE, CNS) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 9. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
4. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata:
 - a) dal legale rappresentante del beneficiario o dal procuratore interno, avente potere di firma;
 - b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante del beneficiario.
5. I soggetti di cui al comma 4 possono conferire, tramite il sistema online dedicato, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.
6. Per ciascuna rendicontazione della spesa per la realizzazione di ogni intervento, da redigersi secondo le modalità riportate al comma 8, prima di essere presentata deve essere certificata da parte di:
 - a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;
 - b) persona o società iscritta nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. N. 39/2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;
 - c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al D. Lgs. N. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs n. 241/1997).
7. Il rilascio della certificazione di cui al comma 6 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore scelto dal beneficiario, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione presso i propri uffici ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 30 relativo agli obblighi.
8. La rendicontazione dettaglia i costi sostenuti nel periodo di riferimento, comprovati da giustificativi di spesa e relative quietanze e suddivisi per tipologia di attività, per voce di spesa, e comprende i seguenti documenti:
 - a) relazione tecnica dell'attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti nei contenuti degli interventi, nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute;
 - b) quadro dettagliato delle spese rendicontate suddivise per tipologia di attività e per voce di spesa;
 - c) la dichiarazione sottoscritta digitalmente online dal certificatore concernente la certificazione delle spese rendicontate ai sensi del comma 5;
 - d) la dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma, attestante:
 - 1) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere da a) a j);
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 12;

- 3) la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa presentati a rendiconto;
 - 4) in caso di imprese nell'ATS, il possesso del requisito di indipendenza dei beneficiari del progetto;
 - 5) l'iscrizione alla posizione assicurativa territoriale INAIL nella regione Friuli Venezia Giulia dell'impresa per titolari di impresa individuale, collaboratori familiari, soci/amministratori di PMI non dipendenti impiegati nel progetto;
 - 6) la data effettiva di conclusione del progetto;
 - e) l'elenco delle attestazioni di assunzione di responsabilità dei contenuti della rendicontazione e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun beneficiario o da un suo procuratore interno avente potere di firma;
 - f) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, qualora il contributo complessivo, sulla base delle spese rendicontate, superi Euro 150.000,00 (centocinquantamila);
 - g) procura, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario con cui viene incaricato l'eventuale soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della rendicontazione di cui al comma 3, lettera b);
9. I facsimili dei documenti di rendicontazione sono approvati con provvedimento del Responsabile della Struttura Competente e pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata al presente avviso unitamente alle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sito online dedicato.

Art 28. Istruttoria della rendicontazione, liquidazione e rideterminazione del contributo

1. Le rendicontazioni sono oggetto di verifiche istruttorie volte ad accertare la correttezza e completezza dei dati forniti e la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione del contributo, ai sensi dell'articolo 32.
2. Le rendicontazioni sono oggetto di verifica per accertare, in particolare, che:
 - a) siano corredate dei documenti indicati all'articolo 27;
 - b) siano mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1;
 - c) l'impresa non si trovi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo complessivamente liquidabile superi l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - d) il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune. In caso contrario la Struttura competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca del provvedimento di concessione;
 - e) l'iniziativa realizzata sia coerente con il progetto approvato in relazione ai risultati previsti e agli obiettivi prefissati;
 - f) le voci di spesa rendicontate rientrino tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 8;
 - g) siano rispettati i limiti minimi di spesa ammissibile previsti dall'articolo 9, comma 1;
 - h) sia rispettato il divieto di cumulo di cui all'articolo 12;
3. L'effettività e regolarità delle spese sostenute sono attestate con la certificazione della spesa, che è oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione con le modalità descritte al successivo articolo 32, comma.
4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento della Struttura competente ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede con l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

5. Le rendicontazioni possono essere sottoposte a parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2, per la valutazione di eventuali variazioni intervenute e della conformità tra il progetto preventivato e quello realizzato.
6. A seguito di conclusione positiva dell'istruttoria amministrativa e tecnica viene adottato per ciascun beneficiario l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando la spesa ammissibile, e liquidando il contributo, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa, al netto di eventuali liquidazioni effettuate a titolo di anticipo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione.
7. Qualora a seguito della rideterminazione del contributo a saldo, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo spettante, la Struttura competente dispone il recupero della differenza secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.
8. La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal DURC, nonché delle condizioni previste dalla vigente normativa antimafia. Qualora il DURC risulti irregolare, la Struttura competente attiva l'intervento sostitutivo come disciplinato dall'articolo 31, commi 3 e 8bis del D. L. n. 69/2013

Art 29. Sospensione, annullamento e recupero dell'erogazione del contributo

1. I contributi concessi ai beneficiari possono essere sospesi così come previsto dall'articolo 47 della legge regionale n. 7/2000.
2. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità e la restituzione delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.
3. In caso di revoca o decadenza dal contributo pubblico, il recupero delle somme erogate avviene secondo quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art 30. Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla Struttura competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando la corrispondenza all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema online dedicato;
 - b. comunicare l'eventuale variazione della dimensione aziendale intervenuta tra la presentazione della domanda e la comunicazione della concessione del contributo;
 - c. avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con approvazione della graduatoria definitiva, ai sensi dell'articolo 22, fatta salva la proroga autorizzata dalla Struttura competente;
 - d. mantenere la durata dell'ATS fino alla cessazione del vincolo di stabilità, così come indicato all'articolo 31, comma 1;
 - e. trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto, tramite il capofila, entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione dell'assegnazione del contributo con l'approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 7;
 - f. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'articolo 23, fatte salve le proroghe autorizzate dalla Struttura competente;
 - g. mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) ed e), ossia essere impresa iscritta al Registro imprese, in attività nel territorio regionale e non destinataria di

- sanzioni interdittive, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
- h. mantenere il requisito soggettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) inerente la liquidazione dell'impresa e le procedure concorsuali, per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 in relazione alla sospensione delle erogazioni;
 - i. non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia per tutta la durata del progetto e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
 - j. realizzare l'iniziativa conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25 in relazione alle variazioni di progetto, e assumere la responsabilità solidale con gli altri partner in ordine alla realizzazione complessiva del progetto;
 - k. presentare la rendicontazione della spesa certificata, ai sensi dell'articolo 27;
 - l. comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 25 e 26 in relazione a variazioni e modifiche societarie e l'eventuale chiusura / trasferimento della sede di realizzazione del progetto, nonché eventuali realizzazioni parziali o rinunce;
 - m. mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni e trasmettere la relativa dichiarazione sostitutiva annuale di cui all'articolo 31;
 - n. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario;
 - o. conservare presso i propri uffici per 5 anni, a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario, le versioni originali della documentazione di progetto trasmessa in copia, insieme all'eventuale altra documentazione rilevante per il progetto non già nella disponibilità della Struttura competente. Il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione;
 - p. consentire o agevolare ispezioni e controlli;
 - q. rispettare il divieto di cumulo di cui all'articolo 12.

Art 31. Vincolo di stabilità

1. La gestione dell'infrastruttura di ricerca non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di conclusione del progetto di cui all'articolo 27 comma 7) lett. d) punto 6).
2. Rientra in particolare tra gli obblighi del beneficiario il mantenimento dei seguenti requisiti per lo stesso periodo di cui al comma 1:
 - a) Qualora beneficiario impresa, iscrizione al Registro delle imprese;
 - b) sede o unità operativa attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, a eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
3. Rientra inoltre, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, il rispetto degli obblighi relativi alla gestione e all'utilizzo dell'infrastruttura di ricerca, comunicati con le modalità descritte al comma 5, in cui il beneficiario attesta:
 - a) l'affidamento a terzi dell'infrastruttura con procedura aperta e pubblica, nonché la corrispondenza al prezzo di mercato del canone di gestione applicato o, in assenza di un prezzo, la corrispondenza ai relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole nel caso in cui la gestione non coincida con la proprietà;
 - b) l'utilizzo aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio;
 - c) la garanzia di accesso preferenziale e a condizioni più favorevoli alle imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento;
 - d) la corrispondenza al prezzo di mercato dell'importo applicato per l'utilizzo dell'infrastruttura o, in assenza di un prezzo, l'applicazione dei relativi costi maggiorati di un margine ragionevole

4. Ciascun beneficiario, per tutta la durata del vincolo di stabilità di cui al comma 1, trasmette periodicamente alla Struttura competente, con le modalità descritte al successivo comma 5, la percentuale relativa all'uso non economico principale.
5. Successivamente alla rendicontazione della spesa, il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni è attestato periodicamente con dichiarazione sostitutiva redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'avviso, da trasmettere alla Struttura competente dal 1° gennaio ed entro il 28 febbraio successivo all'annualità attestata. Qualora, a conclusione del vincolo, il periodo residuo da attestare sia inferiore all'anno, la dichiarazione può essere presentata allo scadere del vincolo medesimo e comunque entro il 28 febbraio successivo.
6. In caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 entro i termini previsti la Struttura competente, prima di disporre l'ispezione o il controllo di cui all'articolo 32, comma 5, ha facoltà di sollecitarne l'invio richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.
7. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante, secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 32 Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione e la liquidazione del finanziamento, nonché per tutta la durata di realizzazione del progetto e dei vincoli di stabilità delle operazioni, possono essere disposti da parte della Struttura competente ispezioni e controlli in loco, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n. 7/2000.
2. Nel corso dell'intero procedimento, in relazione a specifiche esigenze istruttorie, può essere acquisito il parere di un esperto competente nella materia oggetto del progetto, di cui all'articolo 21, comma 2.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.
4. Le certificazioni della spesa di cui all'articolo 27 sono oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione anche successivamente alla liquidazione del contributo.
5. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva rese ai fini della concessione del contributo, della rendicontazione e del rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni sono oggetto di controllo sul 100% del totale o a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art 33. Trattamento dati personali

1. In conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'avviso avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2013;

- e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - f) il titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale.
3. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i è pubblicata, sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'avviso.

Art 34. Responsabile del procedimento, contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore centrale per particolari funzioni della Direzione Centrale Lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge n. 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica e ai numeri telefonici che saranno pubblicati sul sito della Regione nella sezione dedicata all'avviso.
4. Il Responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Art 35. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni generali e di settore, nonché alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti operato dal presente avviso si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
3. Con decreti della Struttura competente, da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate all'avviso e sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti alle modalità di attuazione del presente avviso.

Allegato A Criteri di valutazione tecnica

La scala di giudizio dei criteri di valutazione tecnica si articola come segue

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte le questioni poste nel criterio e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi sostanziali richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste nel criterio.
Medio (3 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi sostanziali significativi ma ci sono diverse questioni poste nel criterio per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste nel criterio o sono forniti pochi elementi sostanziali rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti sostanziali previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste nel criterio o sono forniti elementi sostanziali poco rilevanti.
0 punti	Requisito assente.

Criterio	Descrizione	Punteggio	Giudizio	Punteggio massimo
1. Qualità del proponente / dei proponenti in termini di:	a) competenze maturate nel settore dell' Idrogeno rinnovabile;	0-5	3	15
	b) competenze maturate nella gestione di infrastrutture di ricerca;	0-5	2	10
2. Qualità del progetto in termini di:	a) Innovatività dell'infrastruttura misurata in termini di originalità e novità della stessa rispetto allo stato dell'arte della ricerca nel settore idrogeno da parte degli enti di ricerca del territorio, rispetto a un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico e italiano;	0-5	2	10
	b) Validità tecnica dell'infrastruttura, misurata in termini di obiettivi e finalità da raggiungere rispetto ai bisogni attuali ed emergenti nel settore, di contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico ambito di attività degli organismi di ricerca e delle eventuali imprese partecipanti al progetto e di	0-5	2	10

	tutti i soggetti che potenzialmente possono beneficiare dell'utilizzo della stessa. Ove possibile, indicare il livello di TRL della ricerca associata alla infrastruttura;			
3. Prospettive d'impatto del progetto	a) Potenzialità dell'infrastruttura, in particolare come capacità della stessa di soddisfare i bisogni di ricerca di segmenti della filiera dell'idrogeno o di determinati settori di utilizzo dell'idrogeno del territorio regionale e in un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico;	0-5	2	10
	b) Potenzialità dell'infrastruttura di rafforzare la collaborazione degli enti di ricerca sul territorio regionale e in un contesto di valle dell'Idrogeno Nord Adriatico;	0-5	1	5
	c) Livello di complementarità e coerenza del progetto con altri investimenti previsti nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile", Investimento "Produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse" o in altre componenti o missioni del PNRR;	0-5	1	5
4. Chiarezza progettuale:	Dettaglio, completezza della proposta progettuale presentata, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai risultati, all'organizzazione;	0-5	2	10
5. Pertinenza e congruità delle spese:	Pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto in relazione ai risultati da raggiungere;	0-5	1	5
6. Qualità della gestione dell'infrastruttura di ricerca:	a) Pertinenza e accuratezza del modello di gestione della infrastruttura di ricerca rispetto alla composizione e alle caratteristiche dell'ATS;	0-5	2	10
	b) Qualità e affidabilità dell'Advisory board in termini di composizione e di modalità di funzionamento durante tutta la gestione dell'infrastruttura;	0-5	1	5

<p>7. Contributo all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale:</p>	<p>Ricaduta ambientale del progetto di creazione e ammodernamento dell'infrastruttura di ricerca, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare; - l'utilizzo potenziale di materiali ecocompatibili; - il riuso dei residui di lavorazione; - la riduzione e il riciclo dei rifiuti; - la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti; - il risparmio delle risorse energetiche; - il risparmio delle risorse idriche. 	<p>0-5</p>	<p>1</p>	<p>5</p>
---	---	------------	----------	----------

Il punteggio per ogni criterio è dato dal prodotto tra il valore del giudizio e il coefficiente.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli criteri.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE